



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

Repertorio n.81/2021

Prot. n.32200 del 3 maggio 2021

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

integrati di assistenza tecnico-informatica, supporto alla didattica on line, servizi gestione reti & sistemi, servizi di supporto al piano di offerta didattica blended, accoglienza e informazioni; segreteria tecnica per gestione posta; informazione, prenotazione, fatturazione ed incassi relativi a terapie mediche; servizi di assistenza allo stabulario, presso le strutture dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara, durata 4 anni (3 anni garantiti + 1 anno opzionale di rinnovo)

CIG. 8466100EB8

STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA A FIRME NON AUTENTICATE

E REDATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

L’ora, il giorno, il mese e l’anno di apposizione dell’ultima delle firme digitali, nella sede del Rettorato, sito in Chieti, via dei Vestini, n.31 sono presenti:

- l’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" Chieti - Pescara (**Partita IVA 01335970693 e Cod. Fisc. 93002750698 - PEC ateneo@pec.unich.it**), con sede in **CHIETI**, via dei Vestini n.31, in persona del **Rettore Prof. Sergio CAPUTI** nato a Chieti il **7 ottobre 1957** (domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo), di seguito per brevità Università

E

- La **BIBLOS SOCIETÀ COOPERATIVA UNIVERSITARIA (Partita IVA 01253760688 - PEC bibloservice@pec.it - email segreteria@bibloservice.it)**, con sede in **PESCARA**, via del Circuito n.71, iscritta al REA con n.79759, in persona del Presidente e Legale Rappresentante **Dott. Pasquale Antonio CAROVILLANO**, nato a **DÜSSELDORF (Germania)** il **13.06.1977** (domiciliato per la carica presso la sede della



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

Cooperativa), **(All.01 Copia Carta d’Identità)** di seguito per brevità Cooperativa

per sottoscrivere la seguente scrittura privata.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del 26.5.2020, con delibera rep.n.198/2020 prot.n.30516 del 26.5.2020, aveva deliberato di procedere ad indizione di una gara d’appalto per l’acquisizione dei servizi sopra menzionati;

- che con Bando di cui al D.R. Rep. n.1157/2020 prot. n.61612 del 12 ottobre 2020 è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi posti a gara di cui sopra;

- che la Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. n.1706/2020 prot. n.83050 del 17.12.2020, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha rimesso all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione, ex art.33 c.1 del D. L.vo n.50/2016, a favore della **Biblos Società Cooperativa**

Universitaria e successivamente il C.d.A. dell’Università -nella seduta del 23 febbraio 2021- ha aggiudicato la gara in via definitiva a favore della citata Società, con una tariffa oraria offerta pari ad € 17,98=+IVA – Tariffa posta a base di gara di € 18,50 oltre IVA-, con un conseguente importo stimato di appalto -ma non garantito- di € 14.899.369,20, inclusi gli oneri della sicurezza, pari ad € 124.200,00. **(All. 02 -**

Offerta Economica del 23.11.2020);

- che la Cooperativa aggiudicataria ha presentato regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.410487860 del 23.3.2021 rilasciata dalla Generali Italia

S.p.A. per un importo di € 595.974,77= **(All.03 - Copia Polizza n.410487860 del 23.3.2021);**

- che qualora la scadenza della cauzione definitiva dovesse essere antecedente alla scadenza contrattuale è fatto obbligo alla Cooperativa di provvedere



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

all'integrazione della stessa, da trasmettere all'Università, pena risoluzione anticipata del contratto;

- che per quanto non regolato dal presente atto si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara e di tutta la documentazione di gara.

Alla luce di quanto premesso, le parti come in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto.

ART.2

2.1 Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione:

- le prescrizioni contenute nel bando di gara;
- il D. L.vo n.50/2016;
- le disposizioni e le linee guida emanate dell'ANAC;
- le norme contenute nel codice civile in materia di appalto.

2.2 Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto si rimanda integralmente al Capitolato Speciale, al Disciplinare di gara, ai Chiarimenti, alla Documentazione di Gara (tra cui l'Offerta Tecnica); atti tutti a conoscenza delle parti anche se non allegati materialmente al presente contratto.

2.3 In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto indicato negli atti di gara prevarrà l'interpretazione più favorevole all'Ateneo.

ART.3

3.1 La Cooperativa, come sopra rappresentata, si obbliga a svolgere i seguenti servizi integrati di:

- **assistenza tecnico-informatica, supporto alla didattica on line, servizi gestione Reti & Sistemi, servizi di supporto al piano di offerta didattica blended,**



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

accoglienza e informazioni;

- segreteria tecnica per gestione posta;

- informazione, prenotazione, fatturazione ed incassi relativi a terapie mediche;

- servizi di assistenza allo stabulario;

il tutto presso le strutture dell’Università ed in ogni ulteriore ubicazione e/o sede che, durante la vigenza del presente contratto, sarà assunta dall’Ateneo e che sarà comunicata prontamente dall’Università alla Cooperativa.

3.2 Per lo svolgimento dei servizi sopra indicati è richiesta la conoscenza dei programmi normalmente utilizzati dall’Ateneo nei vari settori gestionali quali UP (gestione aule), TITULUS 97 (Protocollo informatizzato) e gestionale per prenotazione, fatturazione ed incassi relativi a terapie mediche presso le strutture dell’Ateneo. Limitatamente all’oggetto dell’appalto la Cooperativa dovrà garantire la formazione del personale per l’uso dei programmi U-GOV programmazione didattica, ESSE 3 (Gestione carriere Studenti), MICROSOFT TEAMS o analoghe piattaforme per la gestione di didattica on line.

3.3 Eventuali attività di formazione saranno ad esclusivo carico della Cooperativa.

3.4 La Cooperativa deve svolgere il servizio in linea con le esigenze dell’Amministrazione ed in conformità al capitolato speciale.

3.5 I servizi devono essere prestati nelle modalità da remoto o in presenza in base alle richieste dell’Amministrazione, nell’arco temporale dalle 7,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7,30 alle 14,30 per i servizi diurni; dalle ore 20,00 alle 24,00 per i servizi serali; dalle ore 22,00 alle 6,00 del giorno successivo per i servizi svolti durante le ore notturne; dalle ore 8,00 alle 20,00 nei giorni festivi o svolti di domenica. I predetti servizi, con indicazione puntuale dell’ubicazione, della tipologia, dei giorni e dei relativi orari, sono allegati al presente contratto **(All.04)**.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

3.6 Si fa obbligo alla Cooperativa di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, fermi restando regimi fiscali previdenziali, specificità dei costi della Cooperativa e natura delle retribuzioni dei soci lavoratori che le consentano di operare a condizioni favorevoli per i soci lavoratori medesimi.

3.7 Si fa obbligo altresì alla Cooperativa di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal relativo contratto collettivo di lavoro, applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

3.8 L'organizzazione del servizio è concordata con l'Ateneo il quale si riserva di nominare un proprio Referente per il coordinamento dello stesso. A tale scopo la Cooperativa deve individuare almeno un proprio referente per i rapporti con l'Università.

3.9 Gli orari e i giorni di svolgimento dei servizi non vanno intesi quali fissi e invariabili, riservandosi l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, tra le quali -a titolo meramente esemplificativo- la chiusura della sede nei periodi di ferie, la facoltà di ridurre, modificare i giorni e l'arco orario di prestazione dei servizi con conseguente modifica del citato orario; il tutto nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

3.10 L'Amministrazione si riserva di comunicare alla Cooperativa eventuali periodi di chiusura in cui non devono essere effettuati i servizi.

3.11 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alla Cooperativa di garantire i servizi, nelle modalità da remoto o in presenza, per orari e giornate ulteriori



rispetto a quelle ordinarie.

3.12 Nelle suddette evenienze il corrispettivo fisso sarà comunque commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte.

3.13 La Cooperativa deve, per il tramite del proprio personale, garantire la fornitura dei seguenti servizi nelle modalità **da remoto o in presenza** in base alle richieste dell’Amministrazione, e precisamente:

a) fornire assistenza tecnica e supporto informatico ed operativo, sia al personale docente sia a quella tecnico amministrativo, per l’utilizzo di piattaforme dedicate alla comunicazione e didattica on line, necessarie per lo svolgimento di tutte le attività legate alla gestione della didattica on line, come la piattaforma MICROSOFT TEAMS o piattaforme analoghe;

b) fornire assistenza tecnica e supporto informatico per la gestione Reti & Sistemi di Ateneo;

c) fornire servizi che supportino il piano di offerta didattica blended sia in presenza che in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona (anche con addetti “english speaking”);

d) fornire servizi che garantiscano il rispetto del piano di accesso agli spazi e di uso di dispositivi di protezione individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari;

e) fornire servizi per supportare il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali;

f) fornitura del servizio per il supporto al piano di completa dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;

g) supportare il potenziamento dei sistemi digitali in uso;

h) cooperazione ed integrazione tra fornitore di servizi e personale interno per lo



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

sviluppo e l’attuazione del piano di formazione del personale tecnico-amministrativo a supporto dei punti precedenti;

i) fornitura di nuovi supporti e nuove modalità di gestione della didattica; organizzazione e gestione degli esami; organizzazione e gestione delle sedute collegiali degli Organi dell’Ateneo;

l) apertura e chiusura dei locali delle sedi comunicando all'Ateneo i nominativi degli addetti in possesso delle chiavi delle strutture universitarie nonché le eventuali variazioni dei detti nominativi, controllo dell’inserimento e disinserimento di eventuali sistemi di allarme con obbligo di porre in essere tutto quant’altro necessario a garantire il controllo e la custodia dei locali e degli edifici;

m) piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, ivi compresi i videoproiettori ed i microfoni presenti nelle aule didattiche, anche con ricorso a proprie dotazioni tecniche e di utensileria; ciò in aggiunta alla assistenza tecnica ed al supporto informatico ed operativo;

n) assistenza ed accoglienza all’accesso presso le strutture universitarie durante le attività nonché supervisionare il movimento negli edifici del pubblico e degli studenti in relazione alla fruizione sia dei locali sia delle aule, verificando che venga sempre mantenuto il decoro e la dignità dei luoghi evitando situazioni di sovraffollamento e di confusione. Eventuali situazioni di criticità, con riferimento a tale compito, dovranno essere rappresentate tempestivamente all'Ateneo;

o) nella didattica di presenza approntamento dei sussidi didattici per l’uso degli stessi da parte dei docenti, avendo cura di sistemare le apparecchiature con anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, con la prescrizione di trovarsi appena prima della fine delle lezioni presso le aule al fine di procedere allo spegnimento e/o disattivazione della strumentazione didattica evitando che il personale



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

universitario abbia a preoccuparsi di questo. Nella didattica da remoto assistenza alla didattica ai docenti ad ai discenti sia per telefono sia con strumenti di connessione remota che permetta -con l’ausilio della connessione IP- di aprire una finestra virtuale sull’ambiente di lavoro o di apprendimento.

La Cooperativa è ritenuta responsabile della buona conservazione e dell’eventuale danneggiamento delle attrezzature stesse; anche ed in particolar modo durante i momenti di avvicendamento delle lezioni nelle aule. È fatto salvo il normale degrado d’uso. La Cooperativa assume l’onere della custodia delle medesime attrezzature in locali assegnati. A tal proposito sarà redatto verbale di consegna del materiale didattico al legale rappresentante della Cooperativa;

p) consegna di fascicolazioni e/o documenti all’interno di ogni sede dell’Ateneo;
q) organizzazione degli eventi/manifestazioni organizzate dall’Ateneo, fornendo, a richiesta, ulteriori ed eventuali prestazioni orarie alle medesime condizioni economiche;

r) raccolta della posta in entrata presso gli uffici postali di Chieti e Pescara, entro e non oltre le ore 9:15 e conseguente recapito e distribuzione presso le sedi universitarie di Chieti e Pescara. Conseguente raccolta della posta in uscita presso i medesimi uffici dell’università e recapito della stessa nei competenti uffici postali per la spedizione, con celerità e comunque entro l’orario di chiusura, avendo cura di segnalare - su richiesta - l’orario di consegna alle poste. Per assicurare detto servizio la Cooperativa deve utilizzare mezzi propri con adeguata copertura assicurativa RC auto a carico della Cooperativa medesima sollevando l’Ateneo da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale;

s) fornire assistenza tecnica e supporto all’utilizzo delle attrezzature tecniche ed informatiche presenti nelle aule informatiche delle sedi dei Poli teatino e



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

pescarese -anche da remoto-;

t) verifica degli strumenti e dei sussidi tecnico-didattici (es. videoproiettori, computer ecc.) presso le sedi di Ateneo, segnalando, in caso di rilevazione, i guasti ed i malfunzionamenti ai beni mobili ed immobili rilevati e non risolvibili con la piccola manutenzione di cui al punto m);

u) supporto operativo durante lo svolgimento delle sessioni di Laurea anche per la consegna della pergamena ai neo-laureati;

v) supporto al back-office delle segreterie studenti per la verifica delle attività di segreteria/amministrative.

w) front-office di segreteria per l’informazione, la gestione delle prenotazioni, la fatturazione ed il relativo incasso derivanti dalle terapie mediche effettuate presso il CUMFER (Struttura ex Ciapi dell’università “G. d’Annunzio”) o altre strutture ove il servizio dovesse essere richiesto;

x) fornire assistenza agli studenti universitari attraverso il servizio di sportello e Help desk finalizzato a rispondere attraverso l’utilizzo di diversi strumenti informatici alle esigenze degli studenti sia legate all’ambito universitario sia ad esigenze diverse quali -in via esemplificativa e non esaustiva- la ricerca di un alloggio, di un servizio medico di base o il servizio di consulenza di fiscale o legale;

y) scansione documentale a supporto degli uffici e/o delle segreterie studenti;

z) supporto alle attività dell’ufficio protocollo di Ateneo finalizzato al controllo, scansione e preparazione della posta da distribuire e spedizione delle raccomandate A.R.;

aa) front-office di segreteria studenti per servizio di sportello sui percorsi didattici e di raccolta richieste inerenti all’iscrizione e attività di segreteria;

ab) fornire servizi di assistenza allo stabulario.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

3.14 Il personale della Cooperativa deve svolgere in tutta l'area dove è chiamato ad espletare il servizio anche uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas ecc.; pertanto il personale impiegato presso la sede dell'Ateneo deve essere adeguatamente formato, informato ed addestrato in relazione alle procedure antincendio adeguate al livello di rischio.

3.15 In ogni caso tutte le attività di formazione, come sopra precisato, sono ad esclusivo carico della Cooperativa.

ART.4

4.1 Il presente contratto della durata triennale, decorre dal 1° maggio 2021 e termina il 30 aprile 2024. L'Amministrazione ha la facoltà opzionale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno e in tale ipotesi il contratto cesserà il 30 aprile 2025.

4.2 Ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. L.vo n.50/2016 -e fatta salva l'opzione di rinnovo di anni 1 che precede- la durata del contratto potrà essere prorogata (c.d. proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Cooperativa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

4.3 Prima di avviare l'espletamento del servizio la Cooperativa deve presentare all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" un elenco nominativo del personale in forza alla Cooperativa che dovrà erogare il servizio commissionato.

4.4 L'Università è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a:



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

- retribuzione;
- contributi ed assicurazioni obbligatorie e assistenziali;
- assicurazione infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore;
- obblighi ed oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, riferibili al Datore di Lavoro della Cooperativa (valutazione dei rischi connessi all'attività espletata, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

4.5 Tutto il personale della Cooperativa deve tenere un contegno corretto e decoroso, consono ai luoghi in cui viene svolto il servizio. Il personale deve indossare l'uniforme di servizio e la tessera di riconoscimento posta in evidenza e che renda leggibile il nome e cognome dell'addetto con l'indicazione del soggetto esecutore.

4.6 La Cooperativa è direttamente responsabile delle condotte assunte dal personale in servizio per eventuali danni da questi arrecati all'Università in conseguenza delle attività svolte durante il servizio.

4.7 Per assicurare il miglior svolgimento dell'appalto, la Cooperativa deve far sorvegliare e dirigere le attività relative al servizio da un responsabile tecnico che verifichi l'esatto coordinamento delle attività dei prestatori con le linee guida e le necessità volta per volta comunicate dall'Ateneo per il tramite dei Responsabili degli Uffici.

4.8 Nell'esecuzione dell'appalto il Responsabile Tecnico della Cooperativa è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall'Amministrazione. Il Responsabile Tecnico deve inoltre curare la disciplina del



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal capitolato e dal presente contratto.

4.9 La Cooperativa deve impiegare per l’espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel capitolato.

4.10 Il personale della Cooperativa è tenuto a mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio e a non divulgare qualsiasi informazione di cui sia venuto a conoscenza.

4.11 È facoltà dell’Amministrazione chiedere alla Cooperativa di allontanare il personale che, durante le prestazioni, abbia avuto un comportamento ritenuto non consono dalla postazione di servizio relativa. In tal caso la Cooperativa è tenuta a provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro giorni 5 dalla richiesta dell’Amministrazione.

4.12 La Cooperativa è tenuta a nominare entro giorni 5 dalla stipula del presente contratto un Responsabile Tecnico al quale è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI.

4.13 La Cooperativa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell’attività da svolgere.

4.14 Per adempiere alle prestazioni la Cooperativa si deve avvalere di proprio personale regolarmente assunto. Il personale addetto ai servizi deve essere adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dell'Università.

Poiché il core della gara è l’espletamento del servizio che **(a)** deve supportare il



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

piano di offerta didattica blended sia in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona (anche con addetti “english speaking”); **(b)** garantire il rispetto del piano di accesso agli spazi e di uso di dispositivi di protezione individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari; **(c)** supportare il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali; **(d)** supportare il piano di completa dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso il potenziamento dei sistemi digitali in uso; **(e)** cooperare ed integrarsi con il personale interno per lo sviluppo e l’attuazione del piano di formazione del personale tecnico-amministrativo, a supporto dei punti precedenti, il personale della Cooperativa deve avere adeguata preparazione.

4.15 Qualora l'Università accerti che la Cooperativa si avvale, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, applicherà le penalità previste al successivo art.19 del presente contratto.

4.16 L'Università provvede, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti previste dalle vigenti norme. La Cooperativa, inoltre, deve impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

ART.5

5.1 Per il servizio di cui all'art.3 l’Università corrisponderà alla Cooperativa il compenso orario pari ad € 17,98= (euro diciassette/98) oltre l’IVA secondo l’aliquota vigente al momento della fatturazione.

5.2 Con il pagamento di quanto contrattualmente previsto si intendono remunerati tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di cui al presente contratto nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

ART.6

6.1 I pagamenti, salvi gli eventuali atti di autotutela dell'Università, saranno effettuati dall'Università di norma entro 30 giorni dal ricevimento di fattura emessa mensilmente, in base ai prezzi corrispettivi contrattuali, con deduzione automatica delle spese e/o penali delle quali la Cooperativa fosse in debito verso l'Università.

6.2 La Cooperativa deve fornire all'Università (via PEC all'indirizzo *ateneo@pec.unich.it*), unitamente alla fattura, documentazione idonea a provare il numero delle ore complessivamente prestate in ragione delle prestazioni richieste dall'Ateneo, dal personale dipendente per l'esecuzione del servizio. Comunque, alla Cooperativa viene pagato il corrispettivo spettante, calcolato sulla base del numero di ore prestate dal personale, come risultante dal proprio sistema di rilevazione delle presenze. Il corrispettivo è costituito dal prodotto risultante dalla tariffa oraria moltiplicata per il numero effettivo di ore di servizio svolto.

6.3 A richiesta dell'Amministrazione la Cooperativa deve fornire un REPORT delle attività svolte e servizi prestati dal personale, anche quando le prestazioni siano rese da remoto in regime di smart working o telelavoro.

6.4 La Cooperativa potrà trasmettere via PEC al citato indirizzo *ateneo@pec.unich.it* (a mero scopo conoscitivo ed unitamente alla citata documentazione relativa al numero delle ore prestate nel mese precedente), anche la fattura in formato telematico, come da risoluzione n.360879 del 30 aprile 1986 della Direzione Tasse del Ministero delle Finanze (che prevede la possibilità che l'originale della fattura possa venir stampato dal cliente) e successiva risoluzione n.571134 del 19 luglio 1988 (che consente l'utilizzo della posta elettronica per la consegna delle fatture).

6.5 La fatturazione (in forma elettronica e soggetta al c.d. *split payment*) deve avvenire con cadenza mensile posticipata per le ore effettivamente svolte dagli



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

addetti al servizio, attraverso il Sistema di Interscambio.

6.6 La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa della Cooperativa. Si applica l’art.48 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l’acquisizione da parte dell’Università del DURC della Cooperativa affidataria del servizio e degli eventuali subappaltatori, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva e l’attestazione del rispetto delle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6.7 In caso di accertata inadempienza della Cooperativa l’Università procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Cooperativa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il mancato rispetto del termine per la regolarizzazione è causa di risoluzione immediata del contratto.

6.8 L’Università ha la facoltà di verificare periodicamente, per il tramite dei propri uffici, gli adempimenti assicurativi e contributivi dovuti per legge.

ART.7

7.1 I pagamenti saranno disposti secondo la normativa vigente a mezzo di accredito su conto corrente bancario dedicato.

7.2 La Cooperativa, alla data odierna, indica quali conti correnti dedicati, in via non esclusiva, all’esecuzione del presente contratto ex art.3 L. n.136/2010 quelli accesi presso:

-la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. Agenzia 02695 di Pescara - Via Marconi n.60 ed individuato dal codice IBAN n.IT75V030691546110000005931;

-la BANCA CREDEM -Credito Italiano S.p.A.- Agenzia di Pescara – V.le Regina Margherita n.108 ed individuato dal n.IT80K0303215401010000025222 quale



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

codice IBAN;

-la BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. Agenzia 5 di Pescara - Via Tiburtina n. 318/2

ed individuato dal codice IBAN n.IT43U0542415461000000253734;

ART.8

8.1 La Cooperativa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’Università, a persone e a cose in dipendenza di atti, fatti e condotte dovuti a manchevolezze o trascuratezze dei propri dipendenti nella esecuzione degli adempimenti assunti. A tal fine si dà atto che la Cooperativa ha già depositato presso il Settore competente copia di polizza assicurativa RCT con un massimale superiore a € 3.000.000,00 rilasciata dalla Compagnia Allianz S.p.A., polizza n.501202599.

8.2 La Cooperativa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

8.3 Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore dopo la stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cooperativa, intendendosi in ogni caso già remunerati mediante il corrispettivo contrattuale.

ART.9

9.1 La Cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative con riferimento agli addetti in servizio.

9.2 In particolare la Cooperativa si obbliga ad applicare in favore degli addetti tutte le prescrizioni normative correnti.

9.3 È a carico della Cooperativa la responsabilità riguardo all'operato dei propri dipendenti, ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

9.4 La Cooperativa si impegna a manlevare e tenere indenne l’Ateneo per qualsiasi danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi a causa degli addetti o di soggetti che rispondano alla Cooperativa del proprio operato.

9.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Cooperativa medesima assume altresì tutti gli obblighi previsti nel predetto art.3 della L. n.136/2010.

9.4 Nel caso in cui le transazioni finanziarie saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto si intenderà nullo in forza dell’art.3 comma L. n.136/2010.

ART.10

10.1 Considerata la delicatezza dei compiti che la Cooperativa è tenuta a svolgere, l’Università ha insindacabile facoltà di richiedere alla Cooperativa la sostituzione di chi sia ritenuto non idoneo alle relazioni con il pubblico e scarsamente disponibile con gli utenti; il tutto fermo restando quanto previsto al punto 4.11 che precede.

10.2 Qualora durante l'espletamento del servizio in questione si verificassero inadempienze, condotte, comportamenti e/o atti lesivi dell'immagine dell’Ateneo e della sicurezza, da parte di un addetto della Cooperativa medesima, l’Università potrà comunicare alla Cooperativa l’accaduto e la Cooperativa agirà di conseguenza, anche con l’allontanamento dell’addetto medesimo da ogni Ufficio, Settore, Area o Struttura dell’Ateneo. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto avverranno, oltre che via PEC, nelle forme più idonee ed opportune ritenendosi valide anche quelle via e-mail ovvero via telefax. A tal proposito la Cooperativa dichiara che i propri recapiti sono i seguenti:

- Sede via del Circuito n.71 - 65121 PESCARA
- PEC bibloservice@pec.it
- Telefono fisso +39 0854516138



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

- Fax +39 0852018315

- Mobile +39 3483857923

10.3 L’organizzazione del servizio sarà concordata con l’Ateneo per il tramite della Divisione 1 Affari Legali. A tale scopo la Cooperativa individua quale referente per i rapporti con l’Università il Dott. Pasquale Antonio CAROVILLANO.

ART.11

11.1 Ai sensi dell’art.106, comma 3 del D. L.vo n.50/2016, decorso un anno dalla stipula del contratto o dall’intervenuta esecuzione del servizio laddove antecedente e successivamente con cadenza annuale, la Cooperativa può richiedere la revisione del prezzo in presenza di una reale variazione dei costi aziendali ancorata a obiettivi parametri di riferimento.

11.2 A tale scopo, la Cooperativa deve produrre la documentazione idonea ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che impongono alla stessa a richiedere l’aumento dei prezzi. I prezzi saranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in attesa dell’attivazione della rilevazione.

11.3 La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici tra la data di presentazione dell’offerta e quella dell’istanza ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

ART.12

12.1 La Cooperativa è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel presente contratto.

12.2 Si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D. L.vo n.50/2016.

12.3 Un eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Cooperativa che rimane unica e sola responsabile nei confronti



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

12.4 È vietata la cessione del contratto.

ART.13

13.1 Sono a carico della Cooperativa: **(a)** le spese contrattuali e **(b)** le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente contratto.

13.2 Sono altresì a carico della Cooperativa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio.

13.3 Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati negli atti di gara e nel presente contratto si intendono I.V.A esclusa.

13.4 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso *ex art.5* D.P.R. n.131/1986.

ART.14

14.1 La Cooperativa è tenuta al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, deve intervenire con personale appositamente formato in materia.

14.2 La Cooperativa deve osservare le disposizioni dettate dal D. L.vo n.81/2008.

14.3 La Cooperativa è tenuta a consegnare prima dell’inizio dell’attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. n.222/2003 e dell’art.26 del D. L.vo n.81/2008 e dell’Allegato XV comma 3.2 - *Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza*. Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti presso le sedi dell’Ateneo.

14.4 In tal senso, in adempimento all’art.26 comma 3 del D. L.vo n.81/2008, l’Università fornisce alla Cooperativa il Documento di Valutazione dei Rischi della



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

sede dell’Ateneo redatto conformemente a quanto stabilito dall’art.28 del D. L.vo 81/2008 ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10.3.1998.

14.5 La Cooperativa deve attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti nonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A cadenza annuale, il personale impiegato deve partecipare alle prove di esodo ed evacuazione previste nel Piano di Emergenza ed Esodo. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere prontamente comunicata al personale strutturato presso la sede dell’Ateneo.

14.6 La Cooperativa si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed attivo.

14.7 La Cooperativa si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. L.vo n.81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità.

ART.15

15.1 Si procederà alla risoluzione del contratto nelle circostanze espressamente previste dall’art.108 del D. L.vo n.50/2016 e dall’art.1456 c.c., nei seguenti casi:
- quando l’ammontare delle penali supera il valore del 10% dell’importo del contratto;



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

- in caso di frode nell'esecuzione del servizio;

- in caso di inosservanza agli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.19;

- in tutti gli altri casi specificamente previsti nel presente Contratto e nel capitolato speciale;

- in caso di inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;

- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti delle posizioni contributive, assistenziali e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n.3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

- violazione del divieto di cessione del contratto.

15.2 La risoluzione del contratto non esclude la possibilità di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

15.3 Il contratto si scioglie in caso di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa.

ART.16

16.1 Ai sensi dell'art.103 del D. L.vo n.50/2016 la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, è del valore di € 595.974,77= stante la riduzione del 50% in considerazione del possesso della certificazione rilasciata da parte di organismi



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

accreditati ISO 9001 nonché, cumulativamente, la riduzione del 20% in considerazione del possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ex art.93, comma 7 del D. L.vo n.50/2016.

ART.17

17.1 Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità diretta o indiretta della Cooperativa, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto all'Università, dando prova dell'impossibilità di esecuzione del servizio, non si procederà all'applicazione di penali in capo all'appaltatore. In ogni caso l'Università non sarà tenuta a pagare quanto corrispondente al valore del mancato servizio.

ART.18

18.1 Sulla scorta del disposto di cui all'art.1373 c.c. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito di un importo pari ad un decimo dell'importo della restante parte del servizio ancora da svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.109 del D. L.vo n.50/2016.

ART.19

19.1 La Cooperativa ha l'obbligo di agire affinché il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

19.2 La Cooperativa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto, in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge.

19.3 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

sono:

- il personale interno dell'amministrazione universitaria coinvolto nel relativo procedimento;

- ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. n.241/1990 e s.m.i. e del D.L.vo n.196/2003.

19.4 La Cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza citati da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

19.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno. La Cooperativa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

19.6 Il personale della Cooperativa deve documentare la presenza in servizio mediante un proprio sistema di rilevazione presenze, autonomamente gestito e che non interferisca con le infrastrutture dell'Università.

19.7 È fatto divieto al personale della Cooperativa l'uso improprio o diverso da quello necessario per lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 3, di attrezzature e strumenti in dotazione alle strutture universitarie, con particolare riferimento alle postazioni informatiche. In mancanza e violazione del divieto l'Università si avvarrà della clausola di cui al punto 4.11 che precede.

19.8 Nel caso in cui per qualsiasi motivo, imputabile alla Cooperativa, il servizio non venisse espletato o fosse incompleto o non rispondente alle normali esigenze richieste, l'Università applicherà alla Cooperativa per ogni ora lavorativa o frazione di essa non espletata o espletata in modo incompleto o non rispondente alle esigenze, una penale di importo pari al doppio del compenso orario, oltre al



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

risarcimento dell'eventuale danno arrecato, con l'unica preliminare formalità della contestazione dell'addebito per iscritto. In caso di reiterate inadempienze, saranno redatti appositi verbali da parte dell'Università, informando il legale rappresentante della Cooperativa dei disservizi contestati.

19.9 In tal caso l'Università avrà la facoltà di applicare un'ulteriore penale per ogni ora lavorativa o frazione di essa non espletata o espletata in modo incompleto o non rispondente alle esigenze, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta), fatta salva la risoluzione del contratto alla seconda contestazione e l'ulteriore risarcimento del danno.

19.10 L'importo delle penali sarà automaticamente trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione.

19.11 In caso di omissioni o inadempienze accertate è facoltà dell'Amministrazione far eseguire i servizi ad altra ditta in danno della Cooperativa.

19.12 Alla Cooperativa saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART.20

20.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

20.2 È ammessa -qualora applicabile al presente contratto stante la natura dell'appalto afferente a prestazioni di servizi effettuati mese per mese con pagamento solo previa verifica della regolarità del servizio commissionato- la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13, del D L.vo n.50/2016 e della legge n.52 del 21 febbraio 1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato. La presente clausola non consiste né può essere interpretata come una preventiva accettazione di cessione da parte della Cooperativa di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. Si applica la normativa speciale di cui all'art.9 All. E della L. 20 marzo 1865 n.2248, nonché, trattandosi di contratto con una P.A., quella di cui agli artt.69 e 70 R.D. 18 novembre 1923 n.2440.

21.3 Tale contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato (anche a mezzo PEC con la forma delle notificazioni in materia civile) all'Università e sarà efficace ed opponibile all'Università medesima qualora quest'ultima vi abbia aderito e l'abbia espressamente accettato con comunicazione da notificarsi (anche a mezzo PEC con la forma delle notificazioni in materia civile) al cedente e al cessionario.

ART.21

21.1 L'Università si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.149 del D. L.vo n.50/2016.

21.2 La Cooperativa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dall'Università fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo. La Cooperativa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall'Università.

21.3 Non sono riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dalla Cooperativa senza l'autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione preventivamente approvata dall'Università.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

21.4 Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dall'Università per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

ART.22

22.1 In applicazione di quanto previsto dalla L. n.135/2012 (c.d. SPENDING REVIEW) di conversione con modiche del D.L. n.95/2012, l'Università è obbligata ad approvvigionarsi dei beni e dei servizi attraverso le convenzioni CONSIP S.p.A..

22.2 Poiché alla data del Bando, successivamente e a tutt’oggi, la convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi di cui alla presente scrittura privata non contempla i servizi oggetto di gara, l'Università stipula con la Cooperativa il presente contratto sottoposto alla condizione risolutiva qualora detti servizi dovessero rendersi disponibili con convenzioni CONSIP S.p.A.

22.3 Pertanto, nel caso di disponibilità appena menzionata il contratto sarà risolto di diritto ed è fatta salva la facoltà per la Cooperativa di adeguarsi alle condizioni proposte da CONSIP in termini di qualità /prezzo.

22.4 L’Università si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità competenti, in relazione alle iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

22.5 Inoltre, in esecuzione di quanto deciso dal C.d.A. dell’Università nella seduta del 26 maggio 2020, con delibera Rep. n.198/2020 prot. n.30516 del 26.5.2020 -al punto 5 del deliberato- il presente contratto di appalto è condizionato in via risolutiva all’esito del controllo sia della Sezione Regionale di Controllo presso la Corte dei Conti Regione Abruzzo sia -a seguito di successivo invio per competenza



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

funzionale- della Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione presso la Corte dei Conti di Roma. Pertanto, in caso di esito negativo del «controllo sulla gestione» e «finanziario contabile», il contratto di appalto si intenderà risolto.

ART.23

23.1 Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento a tutti gli atti di gara di cui al punto 2.2 che precede, fermo restando che in presenza di clausole difformi alla legge esse saranno *ex lege* eterointegrate. In particolar modo le clausole imposte dalla legge sono di diritto inseriti nel presente contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti contraenti.

ART.24

24.1 Le parti si danno atto che il C.d.A. dell’Università, con delibera Rep. n.72/2021 del 23 febbraio 2021, ha aggiudicato in via definitiva la gara a favore della Cooperativa a condizione dell’esito favorevole delle verifiche presso la Banca Dati Nazionale Antimafia. Pertanto, l’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione risolutiva dell’esito dell’acquisizione di informazioni antimafia, ex art.91 del D. L.vo n.159/2011.

ART.25

25.1 Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, la Cooperativa dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto del contratto.

25.2 È facoltà dell’Università autorizzare, nei casi previsti all’art.32, comma 8 e 13, del D. L.vo n.50/2016, l’esecuzione anticipata della prestazione.

25.3 Se nel giorno fissato e comunicato, la Cooperativa non si presenta per l’avvio



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

dell’esecuzione del contratto, l’Università fissa un nuovo termine perentorio per l’avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Università di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

25.4 Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

A) il capitolato speciale;

B) la documentazione amministrativa tutta presentata dalla Cooperativa in sede di gara;

C) l’offerta economica presentata in sede di gara;

D) l’offerta tecnica presentata in sede di gara;

E) il DUVRI debitamente compilato;

F) il DURC attestante la situazione di regolarità contributiva ed assistenziale della Cooperativa alla data di stipula del presente contratto;

G) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte della Cooperativa.

25.5 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

ART.26

26.1 Si conviene espressamente che per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Chieti.

ART.27

27.1 Ex art.1341 c.c. la Cooperativa dichiara di aver preso integralmente visione delle clausole ed articoli contenuti nel presente contratto ed approva



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo XI Classe 1
Oggetti diversi
Rep. n.81/2021
Prot. n.32200
del 3 maggio 2021

incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione, tutte quelle condizioni che stabiliscono a favore dell’Università limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, di sospenderne l'esecuzione, sanciscono a carico della Cooperativa decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
Il Rettore
Prof. Sergio CAPUTI

Biblos Società Cooperativa Universitaria
il Presidente
Dott. Pasquale CAROVILLANO